

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**COPIA**

**N. 28 DEL 11/06/2012**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)**

=====

L'anno duemiladodici addì undici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	LEPRE MIRKO	Consigliere
LASAGNI MARISA	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
RUOZI ANGELO	Consigliere		
LASAGNI LIONELLO	Consigliere		
ZANONI MIRCO	Consigliere		
MORA ANGELA	Consigliere		
Tot. presenti: 6		Tot. assenti: 2	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani .

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Anna Maria Pelosi

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanoni - Mora.

-----

- omissis -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede ad una illustrazione congiunta di tutti gli argomenti collegati al bilancio di previsione 2012.

E' presente nella sala consiliare la Dott.ssa Fava Germana che procede alla illustrazione tecnica del bilancio attraverso la proiezione di slides che si allegano al presente verbale a costituirne parte integrante.

Intervengono i consiglieri Zanoni, Ruozi, Lasagni.

Intervengono, successivamente, l'assessore Arata ed il consigliere Mora.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività; resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e

deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze

- il decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'interno il quale ha stabilito che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012";

- la Legge n. 14 del 24/2/2012 con la quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato ulteriormente differito al 31.06.2012;

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione C.C. n. 17 del 29.01.1999 con la quale veniva istituita la suddetta addizionale nella misura dello 0,2 %;
- la deliberazione di Consiglio Comunale num. 3 del 31/01/2008 con cui si è provveduto ad approvare il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ed una aliquota del 0,40%;

**CONSIDERATO CHE:**

-il cambiamento del quadro normativo consente per l'anno 2012 di intervenire nell'ambito del potere impositivo locale non esclusivamente sul fronte dell'addizionale comunale all'IRPEF ma anche in relazione ad altre entrate di carattere tributario tra le quali l'imposta municipale propria di nuova istituzione;

-l'introduzione dell'addizionale Irpef nel nostro Comune è avvenuta, secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio proporzionale e non progressivo;

-appare opportuno rimodulare il peso dell'addizionale comunale in modo da garantirne una maggiore equità introducendo criteri di progressività che, almeno in via presuntiva e previsionale,

siano in grado comunque di garantire una sostanziale invarianza di gettito rispetto all'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,4%;

RITENUTO, pertanto, di:

- differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

<b>SCAGLIONI</b>	<b>ALIQUOTA IRPEF</b>
<b>0 - 15.000</b>	<b>0,38%</b>
<b>15.000 - 28.000</b>	<b>0,40%</b>
<b>28.000 - 55.000</b>	<b>0,50%</b>
<b>55.000 - 75.000</b>	<b>0,62%</b>
<b>OLTRE 75.000</b>	<b>0,80%</b>

- di mantenere quindi una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000 euro;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

PRESO ATTO del parere richiesto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi;

## **DELIBERA**

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)":

Articolo 1 – Variazione dell'aliquota

Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono stabilite per l'anno 2012, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura seguente:

<b>SCAGLIONI</b>	<b>ALIQUOTA IRPEF</b>
<b>0 - 15.000</b>	<b>0,38%</b>
<b>15.000 - 28.000</b>	<b>0,40%</b>
<b>28.000 - 55.000</b>	<b>0,50%</b>
<b>55.000 - 75.000</b>	<b>0,62%</b>
<b>OLTRE 75.000</b>	<b>0,80%</b>

Articolo 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 10.000,00 euro,

2) DI DARE ATTO che:

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet; -le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2012;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del settore affari generali e finanziari:

- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti; -l'apposita pubblicazione sul sito internet di cui al D.M. 31.05.2002;

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

**COPIA**

C.C. N. 28 del 11/06/2012

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
ART. 49 – COMMA 1 –  
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 1° SETTORE:  
PROGRAMMAZ. E GESTIONE RISORSE**

F.to Dr.ssa Germana Fava

**COPIA**

**C.C. N. 28 del 11/06/2012**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 11.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal \_\_\_\_\_ è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

**Conforme all'originale ad uso amministrativo.**

Campegine, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.sa Pelosi Anna Maria